

Guida sulla procedura di qualificazione

Giardiniera/giardiniera CFP

12.09.2013

I. Informazioni e avvertenze generali

Art. 1 - Fondamenti giuridici

- a) Legge sulla formazione professionale (LFPr) e Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)
- b) Ordinanza sulla formazione professionale di base giardiniere/giardiniere CFP (OFor)
- c) Piano di formazione giardiniere/giardiniere CFP
- d) Diritto cantonale

Art. 2 - Validità

¹ La presente direttiva ha uguale validità in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.

² Essa viene emanata dall'Oml JardinSuisse su parere della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità di giardinieri (CSSPQ).

Art. 3 - Obiettivo della procedura di qualificazione

La procedura di qualificazione intende stabilire se la persona in formazione ha acquisito le competenze operative previste dall'Ordinanza sulla formazione professionale di base ai sensi degli articoli 4 - 6.

Art. 4 - Organi

¹ JardinSuisse è l'Organizzazione del mondo del lavoro (Oml) incaricata dalla Confederazione della formazione dei giardinieri/delle giardiniere CFP.

² I contenuti degli esami sono elaborati dall'Oml in collaborazione con le organizzazioni regionali di esame.

³ Le organizzazioni regionali di esame, in collaborazione con il relativo Cantone in cui si svolge l'esame, curano lo svolgimento della procedura di qualificazione secondo quanto prescritto.

Art. 5 - Ammissione

L'ammissione è regolamentata dall'art. 17 Ofor.

Art. 6 - Competenza dell'autorità di esame cantonale

L'autorità di esame del Cantone in cui si trova il luogo di studio è competente per assenze ingiustificate, malattie/infortuni, accesso agli esami da parte di autorità esaminatrici, convocazione, infrazioni/violazioni, obbligo dei candidati di essere in possesso di un valido documento di identità ecc.

II. Oggetto, contenuto e svolgimento della procedura di qualificazione

Art. 7 – Rimando all'Ofor

Si rimanda all'Ofor giardiniere/giardiniere CFP, dall'art. 18 all'art. 20:

Art. 18 Oggetto della procedura di qualificazione

Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Art. 20 Superamento dell'esame finale, calcolo e ponderazione delle note

Art. 8 – Rimando al piano di formazione

Per quanto riguarda l'organizzazione, i campi di qualificazione, le note scolastiche, la valutazione del rendimento, le modalità di superamento dell'esame e la ponderazione delle note, si rimanda al piano di formazione giardiniere/giardiniera CFP, capitolo D.

Art. 9 – Campo di qualificazione: lavoro pratico (lavoro pratico prestabilito LPP)

¹ Il campo di qualificazione lavoro pratico prestabilito si basa sui fondamenti dell'Ofor e del piano di formazione.

² I dettagli risultano dalle appendici per gli indirizzi professionali paesaggismo¹ e produzione di piante².

³ Per tutta la durata del lavoro pratico è possibile utilizzare come mezzi ausiliari la documentazione didattica e i documenti dei corsi interaziendali.

Art. 10 – Campo di qualificazione: conoscenze professionali

¹ Il campo di qualificazione conoscenze professionali si basa sui fondamenti dell'Ofor e del piano di formazione.

² I dettagli risultano dalle appendici per gli indirizzi professionali paesaggismo e produzione di piante.

³ La formulazione delle domande relative al campo di qualificazione conoscenze professionali si basa su tre di quattro rapporti di apprendimento consegnati.

III. Ripetizioni, caso particolare, attestazioni e titolo

Art. 11 - Ripetizioni, caso particolare, attestazioni e titolo

Si rimanda all'Ofor, dall'art. 21 all'art. 23.

IV. Comunicazione dei risultati

Art. 12 - Risultati

I risultati della procedura di qualificazione sono comunicati dalle autorità cantonali.

Art. 13 - Segretezza

Gli organi di esame sono tenuti alla segretezza verso terzi.

V. Obiezioni, reclami, ricorsi

Art. 14 - Obiezioni, reclami, ricorsi

Si basano sul diritto cantonale e sono consentiti solo dopo che i risultati complessivi sono stati comunicati.

Art. 15 - Termine e istanza di ricorso

Il termine e l'istanza di ricorso vengono notificati alle candidate e ai candidati della comunicazione dei risultati dell'esame.

VI. Disposizioni finali

Art. 16 - Entrata in vigore

¹ Appendice alla guida sulla procedura di qualificazione giardiniere/giardiniera CFP, indirizzo professionale paesaggismo

² Appendice alla guida sulla procedura di qualificazione giardiniere/giardiniera CFP, indirizzo professionale produzione di piante

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 17 - Parere CSSPQ ed emanazione Oml

¹ È stata sottoposta al parere della CSSPQ il 1° ottobre 2013.

¹ È stata emanata dall'Oml il 12 novembre 2013 ed è valida fino a revoca.

Aarau, 12 novembre 2013

JardinSuisse
Associazione svizzera imprenditori giardinieri
Commissione per la formazione professionale giardinieri

Barbara Jenni, Presidentessa